

AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI

A.C.C.C Ambito N19

Sede Legale Piazza Municipio n°1 – 80021 Afragola (Na)

REGIONE CAMPANIA

C.F. 09561061210

PEC: aziendaconsortileaccc@pec.it

Email: aziendaconsortileaccc@gmail.com

Nota integrativa al Bilancio

2022/2024

Definizione

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento Unico di Programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate.
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

In base ai principi contabili, il bilancio di previsione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2021-2023, disciplinato dal D.Lgs 118/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg.126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha introdotto importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura, oltre che della presente nota integrativa, dei seguenti documenti di bilancio:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- I nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura della spesa del Bilancio armonizzato è articolata in titoli, missioni e programmi.

L'elencazione di missioni e programmi è tassativamente definita dalla legge.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs 118/2011 e dell'art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011 e contiene i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi. Gli enti sono obbligati ad allegare gli elenchi delle risorse accantonate e/o vincolate presunte, rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto a decorrere dal bilancio di previsione 2022-2024
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

Le previsioni di entrata e di uscita fanno pertanto riferimento alle somme per le quali si prevede l'esigibilità negli esercizi di riferimento del bilancio. Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. 118/11, per ogni tipologia di entrata e di uscita, prevede regole diverse per individuare l'esigibilità, cioè per individuare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione giuridica.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2022/2024 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate sulla base del trend storico, della normativa, delle basi informative e delle modifiche legislative introdotte.

1.1 Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese correnti. Si distinguono in trasferimenti da amministrazioni pubbliche, trasferimenti correnti da famiglie, trasferimenti correnti da imprese, trasferimenti correnti da istituzioni sociali private, Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO II				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	14.165.630,47	10.169.296,28	10.169.296,28	10.169.296,28
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche Tipologia 101				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	14.165.630,47	10.169.296,28	10.169.296,28	10.169.296,28
Trasferimenti correnti da famiglie Tipologia 102				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da imprese Tipologia 103				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private Tipologia 104				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Tipologia 105				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie comprendono le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, in particolare, i proventi derivanti dalla vendita di beni, dalla vendita e dalla erogazione dei servizi, i proventi derivanti da contribuzioni, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO III				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	38.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 100				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	37.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 200				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi Tipologia 300				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 400				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 500				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1.3. Entrate in conto capitale

Sono le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali, dai trasferimenti in conto capitale e dagli oneri di urbanizzazione; le entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, le entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento. Esse finanziano principalmente le spese in conto capiate (spese per investimenti). Fanno eccezione le entrate derivanti dalla dismissione dei beni patrimoniali e quelle derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione, per le quali la legislazione vigente prevede anche una diversa destinazione.

a) I trasferimenti e i contributi agli investimenti

I trasferimenti e i contributi agli investimenti sono previsti sulla base di assegnazioni già concesse o concedibili in virtù di normativa nazionale e/o regionale vigenti. L'effettivo utilizzo delle entrate in conto capitale è, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della stesse e previa visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 1253, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE– TITOLO IV				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo V				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti Titolo VI				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Le Spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022 - 2024 è stato/non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

La spesa del personale

L'art. 1, comma. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 disciplina i vincoli cui gli enti locali devono attenersi ai fini del contenimento della spesa di personale degli enti soggetti al patto di stabilità, dipendendo:

- che gli enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...)*
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”*;
- il mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale è sanzionato con il divieto di assunzione;
- con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013

L'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26), dispone che gli enti soggetti a patto di stabilità nel 2015 possono assumere, nel triennio 2019-2021, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 100% della spesa sia dei cessati nell'esercizio precedente, se la spesa complessiva di personale è contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

L'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, testualmente recita: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti*

approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Con il D.M. 17 marzo 2020 recante: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, in relazione al rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Le disposizioni del decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Dai conteggi eseguiti, risulta un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti del triennio 2017 / 2019:

- al di sotto del valore soglia di cui al comma 1. Pertanto può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.
- compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo. Pertanto non può incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma. Pertanto applica un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Si evidenzia che nessuna novità è stata introdotta per le assunzioni a tempo determinato. La nuova normativa ed i recenti decreti COVID-19 non hanno apportato modifiche alle regole per questa categoria di lavoratori, da assumersi “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, come sarebbe attestabile dall'emergenza in atto, ma i cui limiti rimangono fissati sotto i consolidati elementi di carattere numerico e di spesa.

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	465.000,00	465.000,00	465.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	38.500,00	38.500,00	38.500,00
103	Acquisto di beni e servizi	9.678.796,28	9.678.796,28	9.678.796,28
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
100	Totale TITOLO 1	10.257.296,28	10.257.296,28	10.257.296,28

RIEPILOGO SPESE RIMBORSO PRESTITI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

3.Fondi di riserva

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (ricorso ad anticipazioni di tesoreria) , il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0.3% e massimo 2.0% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente:

FONDO DI RISERVA		
Anno	Previsione	%
2022	60.000,00	0.58
2023	60.000,00	0.58
2024	60.000,00	0.58

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è stato necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Fondo di riserva di cassa

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Il limite dello 0,02 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 95.000,00, pari allo 0,91.% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

A seguito della riforma del Titolo V, l'articolo 119 della Costituzione è stato così riformulato " (I comuni) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio." E' quindi introdotto il principio inderogabile del vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti che non possono finanziare spesa corrente.

La riforma costituzionale operata dalla legge n. 1 del 2012, oltre ad introdurre il principio del pareggio di bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni, ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'articolo 119 della Costituzione.

Con riferimento agli enti locali, il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti. In particolare, le norme dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevedono che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi,

aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (i primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell'articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012, i suddetti limiti devono essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Al 31 dicembre 2022 il valore dell'indebitamento ammonta ad 0,00, di cui euro 0,00 circa a titolo di anticipazione di liquidità, che produce una rata per interessi passivi pari ad euro 0,00.

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2022 solo se l'importo degli interessi relativi, sommato a quello dei mutui contratti precedentemente, non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. L'ammontare dei nuovi mutui che l'Ente prevede di attivare nel triennio 2022/2024 perfettamente compatibile con tali limitazioni.

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Ammontare dei nuovi mutui nel triennio	0,00	0,00	0,00

Entrate	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
a) Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Titolo 2: Trasferimenti correnti	0,00	0,00	14.165.630,47	10.169.296,28
c) Titolo 3: Entrate extratributarie	0,00	0,00	38.000,00	88.000,00
d) Totale entrate correnti (a+b+c)	0,00	0,00	14.203.630,47	10.257.296,28
Spese	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
e) Capacità di impegno per interessi (10% entrate correnti)	0,00	0,00	1.420.363,05	1.025.729,63
f) Piano dei conti 1.07.05: Interessi su mutui già attivati	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Piano dei conti 1.07.01: Interessi obbligazionari già attivati	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Interessi su mutui da attivare	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Contributi in conto interessi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Ammontare interessi per debiti esclusi dai limiti	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Totale interessi (f+g+h-i-l)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulteriore capacità di indebitamento (e-m)	0,00	0,00	1.420.363,05	1.025.729,63

Spese di investimento finanziate con ricorso all'indebitamento.

Non risultano iscritti in bilancio stanziamenti per investimenti che si intendono finanziare mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio

Opera pubblica	Importo	Ricorso All'indebitamento
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI	0,00	0,00

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

**Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Pedalino**

Allegati:

- Piano fabbisogno del personale;
- Piano degli acquisti.